



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

All'udienza del 29 maggio 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37555/2022 R.G. promossa da:

DOLDO LUCIANO, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Fabio Ferrari

contro:

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. MARIA Carla Attanasio

OGGETTO: tassazione trattamento pensionistico per residente estero

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.11.2023, Doldo Luciano adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di ordinare all'Inps di liquidare la pensione al ricorrente al lordo dell'imposizione fiscale; di ordinare altresì all'Inps di corrispondere al ricorrente il rateo mensile della pensione in € 984,48 anziché in € 741,24; di condannare altresì l'Inps a corrispondere al ricorrente l'importo delle illegittime trattenute fiscali finora effettuate sulla pensione del medesimo a partire da giugno 2022.

Deduceva di essere residente in Spagna ed iscritto all'A.i.r.e.; di percepire dal 2015 il trattamento pensionistico dall'Inps; che l'Istituto previdenziale gli corrispondeva la pensione di anzianità liquidandola al netto anziché al lordo; che l'art. 18 del modello di convenzione Osce stabiliva che: "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione al cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo stato"; che la convenzione Italia-Spagna, ratificata dalla legge 633 del 1980, prevedeva la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori nel paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel paese di residenza (Spagna); di aver ottenuto dal Tribunale di Roma sez. lavoro il d.i. n. 1986/2022 che aveva condannato l'Inps alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dal 2015 al 2020 e gli arretrati dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2021; che l'Inps aveva continuato a versare al ricorrente la pensione al netto della tassazione italiana; che con successivo d.i il



Tribunale di Roma aveva condannato l'Inps alla restituzione al ricorrente degli importi richiesti fino a maggio 2022; che l'Inps da giugno 2022 continuava a liquidare la pensione al netto e non al lordo; che dal mese di aprile 2022 l'Inps aveva ridotto il rateo mensile di pensione da € 984,48 ad € 741,24; di avere diritto a percepire la pensione al lordo. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite e con annullamento delle condanna inflitte nell'ordinanza di rigetto ex art. 700 cpc del 15.07.2022.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps, che pregiudizialmente eccepiva il difetto di giurisdizione per essere competente la Commissione Tributaria; in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Inps per essere legittimato passivo il Mef; in via preliminare eccepiva anche l'improcedibilità ex art. 443 cpc. Nel merito chiedeva il rigetto.

All'udienza del 29 maggio 2023, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che l'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

I giudici di legittimità hanno affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario la controversia promossa dal sostituto d'imposta nei confronti del sostituto, ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta (cfr. Cass. S.U. n. 22266/2007).

Secondo la Corte di Cassazione la controversia tra sostituto d'imposta e sostituto, avente a oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituto nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta - rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'Amministrazione finanziaria. Come chiarito dalla Cassazione, l'applicazione di tale principio non trova ostacolo nel carattere "impugnatorio" della giurisdizione delle Commissioni tributarie (carattere che presuppone la presenza di un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione), giacché, come il sostituto, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua



volta formulare richiesta di restituzione al Fisco - in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa - impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituto, effettivo debitore verso il Fisco e, perciò, da considerarsi litisconsorte necessario (cfr. Cass. S.U. n. 1200/1988, n. 23019/2005 e n. 418/2007).

La giurisprudenza della Cassazione è consolidata, quindi, nell'affermare che le controversie fra sostituto e sostituto d'imposta, in cui si discuta della legittimità delle ritenute operate dal sostituto ai fini delle imposte dirette, devono essere portate davanti alla giurisdizione tributaria, attraverso l'impugnazione di un atto (anche di silenzio-rifiuto) dell'Amministrazione (cfr. Cass. S.U. n. 418/2007 e n. 22515/2006), mentre la competenza del giudice ordinario può configurarsi solo ove la ritenuta sia pacificamente dovuta all'Erario e però il sostituto l'abbia trattenuta appropriandosene (cfr. Cass. n. 14033/2006).

Stante l'esame della sola questione pregiudiziale, le spese di lite devono essere compensate tra le parti

PQM

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO PER APPARTENERE LA
PRESENTE CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE
TRIBUNARIO (COMMISSIONE TRIBUTARIA).

COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE

Roma, 29 maggio 2023

Giudice

Daniela Bracci

